

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 marzo 2024, n. 68
"Casa di cura Prof. Brodetti S.p.a." (P. IVA 00419680715). Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dell'attività specialistica ambulatoriale medica di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di ORTOPEDIA e per l'attività ambulatoriale di FISIOKINESITERAPIA ex punto 1.7.4 della struttura denominata "Casa di Cura San Michele" con sede in Manfredonia (FG) alla Via Cozzolete n. 29.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice", del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";

- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), co. 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1,...(omissis)";

- al medesimo art. 8, co. 5 che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica".

Con la DGR n. 142/2018 (“L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 ...*(omissis)* Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno.”) la Giunta, “considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”. Atteso che la scrivente Sezione ritiene che il richiamo alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, comporta anche la vigenza della disposizione derogatoria di cui alla lettera a) del previgente comma 3 dell’articolo 8 della L.R. 9/2017, in forza del quale la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio spetta alla Regione nelle ipotesi di “strutture che svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale”;

Con pec del 24/11/2022 indirizzata alla scrivente Sezione, il legale rappresentante della società “Casa di cura Prof. Brodetti S.p.a.” (P. IVA 00419680715) ha trasmesso la nota ad oggetto: “Richiesta autorizzazione attività specialistica ambulatoriale di FKT e Ortopedia” acquisita con prot. n. AOO_183/15206 del 02/12/2022, con la quale:

“CHIEDE

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di:

- Fisiokinesi terapia
- Ortopedia.

(omissis)”.

Con nota prot. AOO_183/8275 dell’01/06/2023, trasmessa a mezzo Pec al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società e al Direttore Generale dell’ASL FG, la scrivente Sezione ha invitato:

“il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura Brodetti S. Michele sita in Manfredonia (FG) alla Via Cozzolete n. 29, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti relativi all’attività sanitaria di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e all’attività di Ortopedia previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01.01 e B.01.14 (colonna di sinistra) e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l’autorizzazione all’esercizio delle predette attività specialistiche ambulatoriali, comunicandone l’esito alla scrivente Sezione.”.

Con pec del 02/02/2024, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG ha trasmesso nota prot. 13311 di pari data, ad oggetto: “Verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 co. 5 della Legge n. 9/2017 e s.m. e int. – Ambulatori di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui al D.P.R. 14.01.1997 e Ortopedia di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m. e int. Sez. A, B.01.01 presso la Casa di Cura San Michele in Manfredonia alla Via Cozzolete, 29. Esito accertamenti – Parere igienico sanitario.”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/70705 dell’08/02/2024, con la quale il Direttore Dipartimentale ha rappresentato quanto segue:

“In riferimento all’incarico di cui alla nota regionale N. AOO_183/0008275 del 01.06.2023 si trasmette **parere favorevole** relativo all’oggetto, per quanto di competenza”.

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e

s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale medica di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di ORTOPEDIA e per l'attività ambulatoriale di FISIOKINESITERAPIA ex punto 1.7.4 della struttura denominata "Casa di Cura San Michele" con sede in Manfredonia (FG) alla Via Cozzolete n. 29, il cui Responsabile Sanitario, sia della casa di cura sia della struttura ambulatoriale, è il dott. Roberto Basta, medico chirurgo, ed i cui medici responsabili dell'attività specialistica ambulatoriale medica di ortopedia e di fisiokinesiterapia sono, rispettivamente, il dott. Antonio Piazzolla, specialista in Ortopedia, e il dott. Giuseppe D'Alessandro, specialista, tra l'altro, in Medicina Fisica e Riabilitazione; con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i, l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale medica di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1 per la disciplina di ORTOPEDIA e per l'attività ambulatoriale di FISIOKINESITERAPIA ex punto 1.7.4 della struttura denominata "Casa di Cura San Michele" con sede in Manfredonia (FG) alla Via Cozzolette n. 29, il cui Responsabile Sanitario, sia della casa di cura sia della struttura ambulatoriale, è il dott. Roberto Basta, medico chirurgo, ed i cui medici responsabili dell'attività specialistica ambulatoriale medica di ortopedia e di fisiokinesiterapia sono, rispettivamente, il dott. Antonio Piazzolla, specialista in Ortopedia, e il dott. Giuseppe D'Alessandro, specialista, tra l'altro, in Medicina Fisica e Riabilitazione;

con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della società (pec: casadicuraprofbrodettsipa@legalmail.it);
- al Direttore Generale dell'ASL FG (pec: aslfg@mailcert.aslfg.it);
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG (pec: dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it);
- al Sindaco del Comune di Manfredonia (FG) (pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica
Ambulatoriale - Hospice
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro